



**Dipartimento di Prevenzione - U.O.C. Servizio Sanità Animale, SVET-A**  
P.le S. L. Giustiniani, 11/D – 30174 Mestre (VE) - Tel.041.2608643 - Fax 041.2608349  
Mail: [vet13.mirano@aulss3.veneto.it](mailto:vet13.mirano@aulss3.veneto.it) – PEC: [mirano.vet.aulss3@pecveneto.it](mailto:mirano.vet.aulss3@pecveneto.it)  
Direttore: Dr. Stefano Zelco  
**Distretto di Chioggia**  
Riviera S. Caboto n. 17 - 30015 Chioggia – tel. 041.5534176

**Chioggia**

## **ORDINANZA DI REVOCA n° 16/2018/3**

**REVOCA della Ordinanza n° 14/2018/3 avente oggetto: " DECLASSIFICAZIONE TEMPORANEA della specie *Vongola Verace (Ruditapes Philippinarum)* classificata nell'Ambito di raccolta/produzione 14L004 (Palude del fondello) da "B" a "C" con sospensione temporanea della raccolta a carattere cautelativo ed urgente dei molluschi bivalvi della specie *Vongole verace (Ruditapes Philippinarum)* raccolti nel medesimo ambito di produzione, oppure l'eventuale invio ad una zona di stabulazione per il tempo necessario, comunque almeno due mesi, alla depurazione o l'eventuale invio alla trasformazione presso stabilimenti riconosciuti "**

***Il Direttore dell'UOC Veterinaria Area A***

VISTO il Regolamento CE n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento CE n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Regolamento CE n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, ed in particolare, l'Allegato II, Capo II, lettera c), che indica gli interventi che l'autorità competente deve assumere a seguito dei risultati del campionamento o qualora vi sia un alto rischio per la salute umana;

VISTO il Regolamento CE n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

VISTA la D.G.R.V. n. 870 del 21 giugno 2011, recante "Linee guida per l'applicazione del Reg (CE) 854/2004 e del Reg. (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi vivi;

VISTA la D.G.R.V. n. 2432 del 1 agosto 2006 in materia di molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano;

VISTA la D.G.R.V. n. 1041 del 11 aprile 2006, allegato A, recante "Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e mangimi per fini di sanità pubblica";

VISTO il D.D.R. n. 128 del 24/12/2014 sulla riclassificazione triennale delle zone di produzione e stabulazione molluschi bivalvi vivi (MBV) destinati al consumo umano e aggiornamento della Cartografia Regionale dei relativi Ambiti di Monitoraggio;

**Dipartimento di Prevenzione - U.O.C. Servizio Sanità Animale, SVET-A**

P.le S. L. Giustiniani, 11/D – 30174 Mestre (VE) - Tel.041.2608643 - Fax 041.2608349

Mail: [vet13.mirano@aulss3.veneto.it](mailto:vet13.mirano@aulss3.veneto.it) – PEC: [mirano.vet.aulss3@pecveneto.it](mailto:mirano.vet.aulss3@pecveneto.it)

Direttore: Dr. Stefano Zelco

**Distretto di Chioggia**

Riviera S. Caboto n. 17 - 30015 Chioggia – tel. 041.5534176

VISTO il D.Lgs n. 193/2007 di attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, ed in particolare l'art. 2 che individua le autorità competenti all'applicazione dei Regolamenti (CE) n°. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni;

VISTA la nota della Regione Veneto – Area Sanità e Sociale – Direzione della Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, prot. n. 369252 del 04/09/2017, con la quale si specifica che i provvedimenti restrittivi che riguardano i molluschi bivalvi vivi, e i correlati provvedimenti di revoca a seguito del ripristino della non conformità, devono essere adottati dall'Azienda ULSS territorialmente competente quale Autorità Competente Locale;

VISTA la propria ordinanza n. 14/2018/3 prot. N. 0172411 del 19/11/2018 ad oggetto: **DECLASSIFICAZIONE TEMPORANEA della specie *Vongola Verace (Ruditapes Philippinarum)* nell'Ambito Lagunare 14L004 da "B" a "C" con sospensione temporanea della raccolta a carattere cautelativo ed urgente dei molluschi bivalvi della specie *Vongole verace (Ruditapes Philippinarum)* raccolti nel medesimo ambito di produzione, oppure l'eventuale invio ad una zona di stabulazione per il tempo necessario, almeno due mesi, alla depurazione o l'eventuale invio alla trasformazione presso stabilimenti riconosciuti;**

PRESO ATTO degli esiti analitici dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie n. 18BAT-U/8343, 18BAT-U/8347 e 18BAT-U/8425 rispettivamente del 23/11/2018 e del 26/11/2018, relativi ai campioni di **Vongole Veraci (*Ruditapes Philippinarum*)** prelevati rispettivamente in data 21/11/2018 con n° di verbale 050114-1800165701B e 050114-1800165801B, ed in data 23/11/2018 con verbale n°050114-1800167901B dal Servizio Veterinario di cui sopra, **nell'ambito di monitoraggio lagunare 14L004**, risultato conforme per parametri microbiologici (***E. coli* <4600 MPN/100g di prodotto**) per le zone di produzione di tipo B.;

RITENUTO possibile revocare, in considerazione di quanto sopra, la suindicata Ordinanza contingibile ed urgente,

**ORDINA**

La **REVOCA** della propria ordinanza contingibile ed urgente n° 14/2018/3 prot n° 00172411 del 19/11/2018 avente per oggetto "**DECLASSIFICAZIONE TEMPORANEA della specie *Vongola Verace (Ruditapes Philippinarum)* classificata nell'Ambito di raccolta/produzione 14L004 (Palude del fondello) da "B" a "C" con sospensione temporanea della raccolta a carattere cautelativo ed urgente dei molluschi bivalvi della specie *Vongole verace (Ruditapes Philippinarum)* raccolti nel medesimo ambito di produzione, oppure l'eventuale invio ad una zona di stabulazione per il tempo necessario, comunque almeno due mesi, alla depurazione o l'eventuale invio alla trasformazione presso stabilimenti riconosciuti**".

**Dipartimento di Prevenzione - U.O.C. Servizio Sanità Animale, SVET-A**

P.le S. L. Giustiniani, 11/D – 30174 Mestre (VE) - Tel.041.2608643 - Fax 041.2608349

Mail: [vet13.mirano@aulss3.veneto.it](mailto:vet13.mirano@aulss3.veneto.it) – PEC: [mirano.vet.aulss3@pecveneto.it](mailto:mirano.vet.aulss3@pecveneto.it)

Direttore: Dr. Stefano Zelco

**Distretto di Chioggia**

Riviera S. Caboto n. 17 - 30015 Chioggia – tel. 041.5534176

1. L'ordinanza è pubblicata nell'albo pretorio del comune di Chioggia e affissa nella bacheca della Direzione del mercato Ittico all'ingrosso di Chioggia.
2. L'ordinanza è trasmessa, per competenza, a mezzo posta ordinaria, a mezzo posta elettronica e/o a mezzo Fax a:
  - a. -a tutti gli OSA operanti nell'ambito di monitoraggio 14L004 dell'AULSS 3 Distretto di Chioggia;
  - b. -Ai CDM/CSM presenti nel territorio dell'AULSS 3 Distretto di Chioggia;
  - c. - alle autorità competenti in materia di pesca per l'ambito di monitoraggio(Capitaneria di Porto ; Motovedetta dei Carabinieri);
  - d. - a tutti gli indirizzi di cui al protocollo imposto dalla Regione Veneto.
3. La Città Metropolitana di Venezia, la Capitaneria di Porto di Chioggia e le Forze dell'Ordine (CC Carabinieri di Chioggia, Guardia di Finanza di Chioggia) cui viene notificata l'Ordinanza sono incaricati dell'attività di controllo sul rispetto della presente Ordinanza
4. *L'allegato alla presente Ordinanza, che riassume le conformità ed i provvedimenti adottati, è parte integrante del presente provvedimento.*

*La violazione della presente ordinanza è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con le sanzioni previste dal D. Lgs n.193/2007, art 6 comma 14 (immissione sul mercato di prodotto proveniente da zone precluse alla raccolta) e dal D.Lgs n. 190/2006, art 3 (ritiro dal mercato)*

*Ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241 si informa che il responsabile del seguente procedimento è il Dott Stefano Zelco Direttore UOC Veterinaria area A che nei confronti del seguente provvedimento è ammessa opposizione avanti al tribunale amministrativo regionale del Veneto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica del presente atto.*

Il Direttore U.O.C. S.VET - A  
Dr. Stefano Zelco

Firma digitale ex art.24, c.2, Dlgs n.82/2005 e smi

Responsabile/Referente del procedimento:

Dr. Fornasiero Giampietro

Tel. 041 5534179 Cellulare 348 9207419

e\_mail: [gianpietro.fornasiero@aulss3.veneto.it](mailto:gianpietro.fornasiero@aulss3.veneto.it)